

QUESITO

Buongiorno,

pongo un quesito relativo ad un infortunio accaduto presso un mio cliente (azienda metalmeccanico). Lavoratore accidentalmente si dà una martellata sulla punta del dito. Prima prognosi da Pronto soccorso 15 giorni. Successivamente ne aggiungono altri 7 Adesso ha effettuato una nuova radiografia ma la riceverà tra 12 giorni (fatta fuori regione di residenza) e hanno prolungato ulteriormente l'infortunio per 15 giorni Come ci si può "difendere" da situazioni di questo tipo? Tenete presente INAIL non ha mai visitato questo lavoratore ma ha delegato il suo medico curante (ma è corretto?) e che il lavoratore guida la sua autovettura e a suo dire sta bene e vorrebbe tornare al proprio posto di lavoro. Oltretutto la radiografia quando arriverà sarà relativa ad una situazione clinica di 15 giorni prima, che valora potrà mai avere?

RISPOSTA

[Avv. Enrico Maria Canzi](#)

Il tema della effettiva durata della malattia del lavoratore infortunato spesso assume una significativa rilevanza nell'ambito dei dibattimenti penali poiché, come noto, in assenza di querela, sono solo le lesioni superiori a 40 giorni ad essere procedibili d'ufficio.

Per questa ragione è spesso opportuno avvalersi di validi consulenti tecnici medico legali che possono interloquire in merito:

- alla tipologia di lesione;
- al momento in cui la stessa può ritenersi stabilizzata da un punto di vista tecnico e quindi "conclusa" per quello che qui interessa. A tale fine, anche una lastra effettuata 15 giorni dopo può essere utile;
- alla validità – o meno – della procedura utilizzata (rilevante è la nozione di certificato che presuppone, comunque, una visita atta a rilevare un'obiettività clinica).

Per esperienza personale, posso aggiungere che, se è vero che la "previsione" di durata della malattia comprensiva di eventuali prolungamenti, soprattutto da parte di INAIL, è tendenzialmente sovrabbondante, è molto difficile – anche se non impossibile – dimostrare nel contesto dibattimentale che la stessa malattia ha avuto una effettiva durata inferiore a quella originariamente ipotizzata.

L'argomento è complesso e riguarda anche la corretta interpretazione da dare alla distinzione tra "ordinarie occupazioni" e "attività lavorativa". In taluni casi la Cassazione ha valorizzato la menzionata distinzione per giudicare applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (131 bis c.p.), altre volte è stata più netta nell'affermare che anche l'attività lavorativa rientra nel concetto di "ordinarie occupazioni". In sintesi, dunque, le possibilità di difesa tecnica ci sono, ma, come sempre, vanno misurate e confrontate con il caso di specie.